

CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Fattura elettronica soggetti minimi e forfettari

Niente conservazione elettronica delle fatture d'acquisto ricevute dai minimi e i forfettari, a meno che il soggetto non comunichi il codice destinatario o l'indirizzo PEC per riceverle tramite il SdI.

A partire dal 1° gennaio 2019, gli operatori IVA saranno tenuti all'obbligo di emettere la fattura elettronica a tutti i consumatori finali, compresi i titolari di Partita IVA in regime dei minimi o forfettario, ai quali dovrà consegnare una copia della ricevuta in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci esplicitamente.

Nel caso in cui il contribuente in regime dei minimi o forfettario comunichi l'indirizzo PEC e il codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche, tale soggetto sarà obbligato alla conservazione digitale delle ricevute d'acquisto, viceversa tale obbligo non è previsto.

Per le fatture elettroniche d'acquisto ricevute in formato cartaceo, i minimi e i forfettari dovranno comunque continuare ad effettuare la conservazione analogica.

I chiarimenti sulle regole per la conservazione delle fatture elettroniche ricevute da minimi e forfettari sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ sulla fattura elettronica pubblicate il 28 novembre 2018.

Fattura elettronica soggetti non titolari di partita iva

Anche i soggetti non titolari di partita iva saranno interessati dal processo di digitalizzazione della fatturazione, tra cui i condomini.

Se è vero, infatti, da un lato che non sarà soggetto obbligato ad emettere fattura elettronica (il condominio ha codice fiscale e non partita IVA e, quindi, come tale, non mette fattura in ogni caso), dall'altro può essere destinatario di fattura elettronica (il condominio riceve fattura dalla ditta che esegue la manutenzione dell'ascensore, la manutenzione del verde condominiale, ecc.). L'amministratore, dunque, dovrà farsi trovare pronto all'appuntamento, poiché gli operatori residenti o stabiliti nel nostro Paese potranno emettere verso il condominio la fattura elettronica considerando il condominio stesso alla stregua di un "consumatore finale".

Pertanto, come risulta anche dalla guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate (tenendo conto del Provvedimento del 30 aprile scorso), il fornitore dovrà rilasciargli una copia su carta (o per email) della fattura inviata al SDI ricordandogli che potrà consultare e scaricare l'originale nella sua area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore dovrà, inoltre ricordarsi che, nel predisporre la fattura, dovrà riportare il codice fiscale del condominio nell'apposito campo identificativo "CF del cessionario/committente" e valorizzare il campo "codice destinatario" con il codice convenzionale composto da 7 zeri ("0000000"). Come detto, una volta inviata al SDI, l'Agenzia delle Entrate metterà poi a disposizione del condominio una copia della fattura XML nell'area riservata del proprio sito istituzionale (pertanto per il condominio non ancora abilitato ai servizi dell'Agenzia, si consiglia di attivarsi in tal senso). Le stesse regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.

Si tenga, comunque, presente che, come le persone fisiche non titolari di partita IVA, anche il condominio e gli enti non commerciali, può in ogni caso decidere di ricevere la fattura elettronica sulla propria PEC (che andrà, quindi, comunicata al fornitore, il quale la indicherà nella predisposizione del file fattura da inviare al SDI).

Ciò è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata.

Estinzione libretti al portatore

Nel comunicato n. 187 pubblicato il 22 novembre il Mef, dopo aver ribadito l'obbligo normativo di estinzione dei libretti al portatore entro la fine del corrente anno, fornisce un utile *vademecum* destinato ai "portatori" dei libretti bancari e postali in circolazione.

Più in dettaglio, entro il 31 dicembre 2018 il portatore dovrà presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno emesso il libretto e scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione:

- chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
- trasferire l'importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
- chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.

La disciplina sanzionatoria concernente la circolazione dei libretti al portatore è contenuta nel secondo comma dell'art. 63 del D.lgs. n. 231/2007, come riformulato dal D.lgs. n. 90/2017. In particolare, ogni violazione alle prescrizioni contenute nel precedente art. 49, comma 12, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro. Tale violazione si rende applicabile, in particolare:

- per ogni trasferimento intervenuto dal 4 luglio 2017 di libretto al portatore già esistente, tra soggetti diversi;
- per l'emissione, a partire da tale data, di nuovi libretti al portatore.

Ma tale sanzione si applicherà, come opportunamente precisato dal comunicato in commento, anche nei confronti di chi, essendo in possesso di un libretto al portatore, non ne ha richiesto l'estinzione (nelle succitate modalità) entro il 31 dicembre 2018.

Comunicazione Enea risparmio energetico

Per beneficiare del bonus ristrutturazioni del 50% relativo ai lavori edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati nel 2018, è necessario informare l'Enea.

Comunicazione prevista dalla Legge di bilancio 2018.

È online il sito per la comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia (Interventi diversi dall'eco-bonus).

Il sito (ristrutturazioni2018.enea.it) è destinato alla trasmissione dei dati degli interventi la cui fine dei lavori ricade nell'anno solare 2018.

A renderlo noto è stata l'Enea con apposito avviso pubblicato sul proprio portale web. Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto espressamente che le detrazioni collegate ad interventi di recupero del patrimonio edilizio tra i quali rientrano anche gli interventi di ristrutturazione, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2018 confermando la percentuale del 50% su un importo massimo di 96.000 €. Per il 2019 la proroga con aliquota al 50% dovrebbe avvenire per opera della Manovra 2019.

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (vedi art. 16-bis D.P.R. 917/86 T.U.I.R. e art. 16 D.L. 63/2013), i contribuenti che effettuano sugli immobili tali tipi di intervento, per i quali richiedono la relativa detrazione, sono tenuti a trasmettere all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di risparmio energetico.

L'Enea, in precedenza, ha chiarito che, tenuto conto che l'obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, la trasmissione dei dati deve avvenire solamente per gli interventi che comportano la riduzione dei consumi energetici o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, art. 16-bis, lettera *h*).

L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati ai Ministeri competenti.

Scadenze

Data	Tipologia scadenza
Lunedì 17	IMU Versamento del saldo Imu relativo all'anno 2018
Lunedì 17	TASI Versamento del saldo Tasi relativo all'anno 2018
Giovedì 27	IVA Versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2018. Il calcolo potrà essere effettuato secondo il metodo storico, previsionale o effettivo.